

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore – art. 68 comma 2, decreto legislativo 12 luglio 2019, n. 14 e ss. modifiche Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Il giudice, dott.ssa Simona Boiardi, nel procedimento concorsuale di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 204-1 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2025 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 16/12/2025 dai Signori **Tavella Mauro** nato a Reggio (RE) il 20/10/1971 c.f: TVLMRA71R20H225L e **Ballista Giorgia** nata a Trento il 03.12.1972 c.f.: BLLGRG72T43L37T, entrambi residenti in Reggio (RE), Strada Pironda, 92/b con l'assistenza dell'avv. Paola Venturi e con l'ausilio del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento Avv. Morena Camuncoli;

ritenuta la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del luogo di residenza degli istanti;

rilevato che ricorrono i requisiti di cui all' art. 2 comma 1 lett. e);

rilevato che, allo stato, la proposta e la relazione particolareggiata soddisfano i requisiti previsti dagli art. 67 ,68 e 69 del CCII;

riservata ogni ulteriore e compiuta valutazione in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano dopo la scadenza del termine di cui art. 70, comma 6 del CCII;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, comma 2 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'O.C.C. e dei documenti allegati alla proposta, che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento familiare, così come definito dall'art. 66 ccii, avendo accumulato debiti nei confronti di istituti di credito per finanziamenti contratti originariamente per il sostentamento della famiglia e per l'acquisto della casa di abitazione;

considerato che l'indebitamento dei ricorrenti deriva da una situazione di ludopatia diagnosticata in capo al sig. Tavella che ha determinato la situazione di sovraindebitamento attraverso il ricorso, sempre più frequente, al credito e la sottoscrizione di finanziamenti la cui liquidità concessa veniva utilizzata per coprire le spese di gioco d'azzardo;

che, attualmente, il ricorrente sta seguendo un percorso riabilitativo presso apposita struttura sanitaria;



considerato che la situazione patologica del sig. Tavella, lo ha indotto a prestare negli anni 2019 e 2020, una somma di € 55.000,00- derivante dalla vendita di immobile di proprietà della famiglia- ad un soggetto terzo con la promessa, da parte di quest'ultimo, di investimenti sicuri a tassi di interesse elevati;

considerato che tale somma, ad oggi non è stata restituita, ed il sig. Tavella ha ottenuto dal Tribunale di Mantova, decreto ingiuntivo per l'importo di € 55.000,00;

rilevato che l'esposizione complessiva dei ricorrenti è la seguente:

-€ 348.378,13 per il sig. Tavella oltre alle spese di procedura;

-€ 283.589,36 per la sig.ra Ballista oltre alle spese di procedura;

considerato che i ricorrenti sono proprietari per il 50% ciascuno di immobile sito in comune di Reggiolo (RE), Strada Pirona 92, meglio descritto nella relazione particolareggiata dell'Occ,

considerato che l'immobile è gravato da ipoteca volontaria in favore di INPS derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario contratto dai coniugi in data 01.12.2011;

considerato che su tale immobile pende procedura esecutiva immobiliare promossa da INPS con primo incanto fissato per il 3 febbraio 2026;

considerato che il sig. Tavella, di professione vigile del fuoco, percepisce un reddito netto mensile di € 2.100,00 gravato da svariate trattenute e pignoramenti presso terzi in favore di Fidelity, Ifis NPL SPA e Compass Banca spa;

che la sig.ra Ballista, dipendente di Unione Terre D'Argine, percepisce uno stipendio netto mensile di € 1.550,00 gravato da cessione volontaria in favore di Prestitalia spa;

considerato che i ricorrenti sono titolari di conto corrente acceso presso Unicredit con un saldo di € 1.151,00;

che il sig. Tavella è proprietario di Fiat 500 tg FA676HD immatricolata nel 2015 su cui è iscritto fermo amministrativo in favore di ICA;

che la sig. Ballista è proprietaria di Fiat Lancia tg GE163PG immatricolata nel 2021 ed utilizzata dalla famiglia per gli spostamenti lavorativi;

considerato che le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare composto dai ricorrenti e da due figli maggiorenni ed economicamente indipendenti, sono state quantificate in € 2.220,00 di cui € 400,00 a carico dei figli ed € 1.820,00 a carico dei ricorrenti (58% pari ad € 1.055,60 per Tavella ed 42% pari a 764,00 per Ballista);

considerato che la proposta prevede di mettere a disposizione della procedura:

-per Tavella € 1.060,00 mensili per 13 mensilità all'anno, con impegno di destinare ai creditori i propri redditi mensili netti, previa decurtazione delle somme necessarie al sostentamento familiare, per un arco temporale di 8 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione per un flusso di cassa annuo di € 13.780,00 e complessivamente € 110.240,00 per l'intera durata del piano;



- il ricorrente si impegna, altresì, a mettere a disposizione della procedura quanto eventualmente incassato dall'esito favorevole del contenzioso in essere per il prestito effettuato per un importo di € 55.000,00;

- per Ballista € 770,00 per tredici mensilità all'anno con impegno di destinare ai creditori i propri redditi mensili netti, previa decurtazione delle somme necessarie al sostentamento familiare per un arco temporale di 8 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione per un flusso di cassa annuo di € 10.010,00 ed € 80.080,00 per l'intera durata del piano;

ritenuto che, per l'attuazione del piano, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione della procedura espropriativa immobiliare sull'immobile in cui risiedono pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia promossa da INPS con RG NR. 207/2024 e udienza per la vendita fissata il 03.02.2026 nonché per la sospensione delle procedure espropriative mobiliari presso terzi pendenti dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia promosse da Ifis Npl Investing SpA, avente il n. 1201/2025 R.G. e da Compass SpA, avente il n. 1175/2025 R.G.;

ritenuto che, per l'attuazione del piano, il ricorrente ha chiesto altresì la sospensione dei prelievi operati sullo stipendio nonché la sospensione delle procedure espropriative mobiliari presso terzi promosse da Ifis NPL (RG 1201/2025) e da Compass Spa (RG 1175/2025);

ritenuta la necessità, a norma dell'art. 70 comma. 4 primo capoverso CCII, di disporre la sospensione della procedura esecutiva e delle trattenute per cessioni del credito volontarie e/o coattive in corso in quanto potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

considerato che la retribuzione netta delle ultime buste paga del ricorrente è di circa € 1.100,00, importo sostanzialmente corrispondente alla quota parte delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare;

considerato la necessità di sospendere le trattenute sui redditi del ricorrente in quanto potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M

DISPONE

Che la proposta ed il presente decreto, siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale ad opera della Cancelleria e pone a carico dell'OCC l'onere, di depositare una copia del piano ad uso pubblicazione depurato dai dati sensibili;

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta ed il medesimo decreto a tutti i creditori;

DISPONE



Che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10 comma 1 e 2. CCII. Si applica l'art. 10, comma 3;

DISPONE

La sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sui beni del debitori sino alla conclusione del procedimento;

DISPONE

la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RG 207/2024, GE Dott.ssa Camilla Sommariva presso il Tribunale di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI la cui domanda è stata formulata nel ricorso, nonché la sospensione di tutte le cessioni volontarie e pignoramenti presso terzi in essere nei confronti dei Sigg.ri Tavella e Ballista.

AVVISA

I creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

DISPONE

Che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore- riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi al proponente ed all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, a cura della cancelleria.

Reggio Emilia, 13-1-2026

il giudice

Simona Boiardi

